

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per il **Sig. Carmine MARRA** (C.F. MRRCMN98D16A509G), nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*”, nell’ambito della quale il ricorrente è ricompreso tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria*”;

b – del provvedimento prot. n. 0408091 del 08.09.2020 con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino “*non ha accolto la richiesta di riconoscimento del punteggio relativo al criterio di selezione 5.3 – investimenti tesi a favorire la filiera corta*” e, dunque, non ha attribuito 9 punti;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 197185 del 20.04.2020 recante la comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;

d – ove e per quanto occorra, del verbale reso dalla Commissione all’esito

dell'istruttoria, non conosciuto;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 130+ del 30.09.2019 recante la graduatoria provvisoria provinciale;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 26 del 03.02.2020 di approvazione della rettifica della graduatoria sub e);

g - ove e per quanto occorra, del D.R.D. 47 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del "Progetto Integrato Giovani" (tipologia d'intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò, con l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale nonché favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del 09.07.2018.

In data 02.07.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno identificata con il n. 84250138306 prot.

AGEA.ASR.2018.1123877.

3 – Nell’ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale* approvata con D.R.D. n. 130 del 30.09.2019, come successivamente rettificata, la domanda è stata inserita nell’Allegato “A”, tra le domande ammissibili, riconoscendo un punteggio di **82 punti**.

5 – Con successiva nota prot. n. 0197185 del 20.04.2020, la Regione ha comunicato gli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990.

In particolare, con detta nota ha rilevato che:

- si decurtano punti 9 per il criterio di selezione 5.3 – filiera corta, in quanto la sola realizzazione di locali per la prima lavorazione delle castagne non è condizione sufficiente per l’attribuzione del punteggio specifico ai sensi della circolare n. 305173 del 27/04/2017.

6 – Attesa l’erroneità di detto rilievo, in data 29.04.2020 ovvero nel termine all’uopo prescritto, il ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva ai fini della corretta rivalutazione della domanda e, dunque, dell’attribuzione dei 9 punti – a torto - decurtati.

7 – Ha fatto seguito la Graduatoria Unica Regionale - D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 – nell’ambito della quale la domanda della ricorrente è stata inserita tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando (“Allegato C”) con punteggio di 73 punti (82 punti iniziali – 9 punti relativi al criterio 5.3 = 73 finali)

8 – Con provvedimento conclusivo prot. n. 0408091 del 08.09.2020, la Regione ha confermato il punteggio di 73 punti a seguito del non riconoscimento dei 9 punti relativamente al criterio 5.3 “*investimenti tesi a favorire la filiera corta*”.

E ciò ritenendo che “*non si evidenziano investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di impresa agricole associate ...*”.

9 – Ma i provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE' AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L'obbligo generale di cui all'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *recte*, l'obbligo di motivare con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato, è ulteriormente rafforzato da quanto è espressamente previsto nella “*comunicazione degli esiti dell'attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)*”.

Ed invero, è la stessa Regione a specificare che “*la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà una valutazione complessiva delle controdeduzioni in sede di istruttoria amministrativa ... **precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate***”.

Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità, come, appunto, “*precisate*” dalla stessa P.A., sono state chiaramente violate.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha puntualmente controdedotto ai rilievi opposti comprovando la relativa erroneità.

Ciò nonostante, la P.A. si è limitata a ritenere che non sussistono i requisiti prescritti ai fini dell'attribuzione dei 9 punti.

Manca il perché.

Né vi è alcun riferimento alle osservazioni offerte dal ricorrente ed alle ragioni effettive del mancato accoglimento.

Ne consegue che:

- il difetto di motivazione è evidente;

- la violazione del procedimento tipico pure.

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo

profilo.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE - (PAR. 8 DEL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

1.1 - La P.A. non ha riconosciuto i 9 punti relativi al criterio 5.3 ritenendo non sussistenti i presupposti per la filiera corta.

E ciò, a suo dire, in violazione di quanto previsto sia dal bando che dalla circolare n. 305173 del 27.04.2017, specificamente richiamata.

1.2 - Il rilievo opposto, però, è manifestamente erroneo.

E ciò, sotto plurimi e distinti profili.

1.2.1 - Prima di tutto, il riferimento alla succitata circolare è inconferente.

Ed invero, detta circolare, al **punto 3)**, ha precisato che, “**con riferimento al criterio di selezione 5.4: “investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)”**, **si chiarisce** che la sola adesione ad una O.P., cooperativa o rete d'impresa non permette l'assegnazione del punteggio previsto. L'organizzazione dell'azienda deve consentire di poter effettivamente offrire produzioni, per qualità, modi e quantità, adeguate alla commercializzazione attraverso i canali delle O.P., cooperative, rete d'impresa. Nei casi in cui l'azienda già utilizza l'e-commerce, non può essere finanziato o valutato in termini di premialità un nuovo intervento in tal senso”.

Orbene, detta circolare ha chiarito il presupposto per l'attribuzione dei 9 punti di cui al criterio in esame solo per uno dei requisiti ivi prescritti.

Il bando, infatti, ha individuato due distinte ipotesi alternative:

- “**investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta**”;
- “**o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)**”.

Il ricorrente ha previsto il perseguimento di obiettivi connessi alla filiera corta (la prima di dette ipotesi) e non a soluzioni organizzative di tipo associato.

Per l'effetto, il richiamo a detta circolare è del tutto inconferente.

Duplici le conseguenze:

- il richiamo è inconferente;
- dunque, la determinazione assunta muove da un presupposto errato.

Segue, già sotto tale primo profilo, l'erroneità del rilievo opposto.

1.2.2 – Gli investimenti previsti in progetto sono finalizzati proprio a favorire la filiera corta.

Ed invero, il complesso agricolo del ricorrente prevede, oltre alla produzione, trasformazione e conservazione delle castagne, un locale per la **vendita diretta dei prodotti aziendali a dettaglianti e privati.**

E ciò al duplice fine di:

- realizzare un prodotto di qualità, curando tutte le fasi della lavorazione;
- vendere i prodotti ottenuti **direttamente ai consumatori finali**, abbattendo qualsivoglia intermediazione e, dunque, ottenendo una filiera *cortissima* ovvero da produttore a consumatore.

La conferma di quanto appena rappresentato è nei fatti.

Alla data di deposito della domanda di finanziamento e, purtroppo, ad oggi in mancanza della richiesta ammissione, il ricorrente vende castagne

fresche *a massa*, appena raccolte, senza alcuna lavorazione.

In virtù dei previsti investimenti, invece, l'azienda sarà in grado di lavorare la materia prima, fino ad ottenere un prodotto finito di altissima qualità da commercializzare direttamente nei locali all'uopo previsti.

Sul punto, l'esame della relazione tecnica allegata alla domanda ed inserita nell'apposito capitolo "*produzioni aziendali*" è dirimente.

Ma la P.A. non ne ha proprio tenuto conto.

1.3 - Muovendo da tali **documentati** presupposti risulta smentito quanto assunto dalla P.A..

E' vero, invece, che il ricorrente:

- persegue pienamente l'obiettivo della filiera corta nella sua accezione più caratterizzante ovvero quella comunitaria (riduzione del numero degli intermediari nella filiera agroalimentare); e ciò, al punto di non aver nessun intermediario, vendendo direttamente il prodotto;
- ha, dunque, diritto al conseguimento dell'ulteriore punteggio – a torto – decurtato.

Trova definitiva conferma l'erroneità del rilievo opposto e, dunque, l'illegittimità della disposta riduzione.

***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO UTILE ALLA DIRETTA FINANZIABILITA' DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA RICORRENTE

Per effetto della (ri)attribuzione dei 9 punti di cui al criterio 5.3, la domanda del ricorrente non sarebbe soltanto ammissibile ma anche direttamente finanziabile.

Il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **82 punti**.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 75.

Per soli due punti la domanda del ricorrente non è anche finanziabile.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo, in tal modo permettendo al ricorrente di ottenere i richiesti benefici e realizzare il programmato intervento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è gravissimo.

Per effetto dei provvedimenti impugnati viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività ed il danno sono evidenti: trattasi di un provvedimento di esclusione e chiusura del procedimento.

In mancanza di idonea misura cautelare, il ricorrente si vedrebbe definitivamente precluso la possibilità di accedere ai benefici in oggetto, nelle more assegnati ad altri richiedenti, e privato delle risorse su cui ha fondato l'investimento.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 21.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO